



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.11.1999  
COM(1999) 596 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**Relazione provvisoria in applicazione  
dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 94/62/CE  
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

## INDICE

I.	Introduzione .....	3
II.	Obiettivi quantitativi stabiliti dagli Stati membri per il riciclaggio ..... e il recupero dei rifiuti di imballaggio .....	6
III.	Obiettivi realizzati dagli Stati membri in materia di recupero, ..... riciclaggio e riutilizzo .....	13
IV.	Valutazione dei dati disponibili.....	20

## I. INTRODUZIONE

### Il contesto giuridico

L'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 94/62/CE del Consiglio<sup>1</sup> sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce che: " sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci".

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) stabilisce che l'obiettivo di una quota di recupero variabile tra il 50 e il 65% deve essere conseguito entro il 30 giugno 2001. Il recupero comprende il riciclaggio dei materiali (compreso il compostaggio) e l'incenerimento con recupero con recupero di energia. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) stabilisce l'obiettivo specifico di una quota di recupero variabile tra il 25 e il 45% per il riciclaggio dei materiali con un minimo del 15% per ciascun materiale di imballaggio, da conseguire entro lo stesso termine.

L'articolo 6, paragrafo 2 riguarda la necessità di incoraggiare l'uso di materiali ottenuti dal riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per la produzione o l'imballaggio di altri prodotti.

L'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 94/62/CE stabilisce che: "la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere di":

- realizzare entro il 30 giugno 2001 obiettivi inferiori a quelli fissati all'articolo 6, paragrafo 1 con l'obbligo tuttavia di raggiungere perlomeno il 25% di recupero;
- rinviare la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 di al massimo altri quattro anni (ovvero non oltre il 31 dicembre 2005).

Le deroghe per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo si limitano agli obiettivi fissati all'articolo 6, paragrafo 1 lettere a) e b).

L'esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 lettera a) deve essere effettuato sulla base di:

- una relazione provvisoria della Commissione e
- entro il 30 giugno 2005, di una relazione definitiva.

Non è stato fissato un termine preciso per la redazione della relazione provvisoria da parte della Commissione.

Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di adeguate capacità di riciclaggio e recupero, possono perseguire tali obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino

---

<sup>1</sup> GUL 365, del 31.12.1994, pagina 10.

a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 6. L'Austria, il Belgio e i Paesi Bassi hanno applicato tale misura e alla data attuale la Commissione ha confermato le misure notificate dall'Austria<sup>2</sup> e del Belgio<sup>3</sup>.

L'articolo 12 della direttiva 94/62/CE dispone la costruzione di basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondo le indicazioni riportate nella decisione 97/138/CE della Commissione<sup>4</sup> del 3 febbraio 1997 che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, al fine di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla suddetta direttiva. La prima serie di dati relativa all'anno di calendario 1997 doveva essere fornita alla Commissione entro il 30 giugno 1999. In essa dovevano figurare dati sulla quantità di materiali di imballaggio immessi sul mercato, riutilizzati (dati da fornire su base facoltativa), riciclati, recuperati e smaltiti (dati da presentare facoltativamente). Inoltre, tali dati, secondo l'articolo 7 della decisione 97/138/CE della Commissione dovevano servire anche a fini informativi e come base per la futura adozione di decisioni.

L'articolo 17 della direttiva 94/62/CE stabilisce un obbligo di relazione sull'attuazione della direttiva in questione. In conformità della direttiva 91/692/CEE del Consiglio<sup>5</sup> per la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente il 27 maggio è stato adottato un questionario da utilizzare come base per tali relazioni (decisione 97/622/CEE della Commissione<sup>6</sup> relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio)).

Sulla base del questionario gli Stati membri informano la Commissione circa l'applicazione degli articoli 4 (prevenzione), 6 (recupero e riciclaggio), 7 (sistemi di restituzione, raccolta e recupero), 9 (requisiti essenziali), 11 (metalli pesanti), 12 (sistemi di informazione), 13 (informazione degli utenti di imballaggi), 14 (piani di gestione), 15 (strumenti economici) e 16 (notificazione).

Sebbene l'obbligo giuridico di relazione interessi il periodo 1998-2000 la Commissione ha invitato gli Stati membri a fornire ove possibile informazioni sull'attuazione della direttiva anche in periodi precedenti. La Danimarca e la regione Fiandre del Belgio hanno presentato tali relazioni, che sono stati inoltre utilizzate nella elaborazione della presente relazione provvisoria.

### **Finalità, fonti dei dati e struttura della relazione provvisoria**

La finalità della presente relazione provvisoria è fornire al Consiglio e al Parlamento europeo le informazioni di cui necessitano per esaminare l'esperienza maturata negli Stati membri, i risultati della ricerca scientifica e tecniche di valutazione come gli ecobilanci. Poiché attualmente non si dispone di informazioni pertinenti su questi ultimi aspetti, la presente relazione provvisoria si incentra sulle "esperienze compiute per il perseguimento" degli obiettivi.

---

<sup>2</sup> GUL 14, del 19.01.1999.

<sup>3</sup> Adozione avvenuta il 15 settembre 1999, documento non pubblicato

<sup>4</sup> GUL 52, del 22.2.1997, pagina 22.

<sup>5</sup> GUL 377, del 31.12.1991, pagina 48.

<sup>6</sup> GUL 256, del 19.9.1997, pagina 13.

Si tratta di un campo molto vasto, in cui possono rientrare sia gli obiettivi quantitativi stabiliti dagli Stati membri che l'infrastruttura organizzativa, legislativa ed amministrativa realizzata al fine di perseguire i suddetti obiettivi.

Informazioni dettagliate sulle esperienze pratiche maturate, in particolare per quanto riguarda la "infrastruttura" realizzata per perseguire gli obiettivi in questione, non sono disponibili in maniera completa per tutti gli Stati membri. Si tenga conto che vi è stato un rinvio generalizzato del recepimento della direttiva nelle normative nazionali, pertanto non è sempre possibile trarre conclusioni sulle esperienze compiute. Il rinvio del recepimento della direttiva è da mettere in relazione in primo luogo con la complessità degli aspetti da disciplinare, in particolare con gli interessi contrastanti dei soggetti interessati, che hanno spesso reso difficile per il legislatore nazionale adottare misure di recepimento entro il termine previsto dalla direttiva stessa.

I dati relativi agli obiettivi stabiliti dagli Stati membri e quelli sulle percentuali di riciclaggio e recupero raggiunte finora, sono disponibili. Pertanto la presente relazione provvisoria si incentra in primo luogo sulle informazioni disponibili relative all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE. Tuttavia vengono fornite anche ulteriori informazioni utili, ad esempio per quanto riguarda il riutilizzo degli imballaggi e le domande presentate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6 circa la possibilità di superare gli obiettivi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

I dati compilati dalla Commissione comprendono sia quelli comunicati ufficialmente da alcuni Stati membri sia quelli ricavati da altre fonti come i dati pubblicati dagli operatori economici, da studi effettuati da o per conto di associazioni industriali e i dati presentati nell'ambito di conferenze sulla direttiva 94/62/CE. La Commissione ha utilizzato in particolare i dati presentati negli studi "Eco-balances for policy-making in the domain of packaging and packaging waste (Ecobalanci per un'apolitica nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)" (RDC e Coopers e Lybrand, maggio 1997) e "Management systems for packaging waste (Sistemi di gestione per i rifiuti di imballaggio)" (Pricewaterhouse Coopers, 1998, realizzato per l'ERRA).

I dati riportati nella presente relazione sono i più recenti che la Commissione sia riuscita ad ottenere. Alcuni dati sul riciclaggio possono risentire del fatto che le cifre in certi paesi sono calcolate riferendosi al "riutilizzo riciclaggio" come ad un unico concetto. Tuttavia, si ritiene che il quadro complessivo tracciato dai dati disponibili costituisca una descrizione abbastanza fedele della realtà. Esso fornisce già alcune indicazioni chiare, in particolare per quanto riguarda la realizzabilità degli obiettivi stabiliti per la prima fase quinquennale (1996-2001). Tali informazioni sono inoltre utili nella prospettiva dell'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) di aumentare in modo sostanziale gli obiettivi previsti.

È importante notare che alcune cifre contenute nella presente relazione si basano in parte su documenti di lavoro sui quali gli Stati membri sono stati consultati, attraverso il comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE, cui è stata data l'opportunità di formulare osservazioni, al fine di correggere errori e colmare eventuali lacune. Poiché gli Stati membri interessati non hanno risposto, la Commissione ritiene che i dati riportati nella presente relazione siano realistici e adeguati ai fini della presente relazione provvisoria.

Per quanto riguarda la relazione finale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 94/62/CE, che deve essere redatta entro il 2005, è importante notare che solo i dati ufficiali conformi ai requisiti in materia di relazione approvati saranno presi in considerazione.

## II. OBETTIVI QUANTITATIVI STABILITI DAGLI STATI MEMBRI PER IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Gli Stati membri diritto di stabilire autonomamente obiettivi e misure più particolareggiati e le relative scadenze purché siano conformi con la direttiva. Ciò spiega come mai gli obiettivi di seguito riportati varino notevolmente da paese a paese.

**In Austria** gli operatori economici (costruttori, importatori, riempitori e distributori) che partecipano ad un sistema di raccolta e riciclaggio autorizzato dalle pubbliche autorità devono raggiungere un tasso del 25% di riciclaggio con un minimo del 15% per ciascun materiale di imballaggio. L'obiettivo deve essere conseguito a partire dal 1997 ogni anno di calendario. Gli operatori economici che non partecipano ad un sistema autorizzato devono rispettare, in ogni anno di calendario, i seguenti obiettivi di riciclaggio (in peso):

Carta, cartone, cartone ondulato	90%
Vetro	93%
Ceramica	95%
Metalli	95%
Plastica	40%
Materiali complessi per bevande	40%
Altri materiali complessi	15%

Ogni operatore economico deve raccogliere o ritirare il 90% del materiale d'imballaggio che ha immesso nel mercato. Se raccoglie effettivamente meno del 90% ma più del 50% del materiale d'imballaggio immesso nel mercato è tenuto a partecipare fino alla copertura della differenza rispetto al 90% ad un sistema di riciclaggio e raccolta autorizzato e a rispettare i relativi obiettivi. Se raccoglie o ritira meno del 50% del materiale imballato che ha immesso nel mercato è tenuto a partecipare per la differenza fino al 100% ad un sistema di riciclaggio e raccolta autorizzato e a rispettare i relativi obiettivi.

Le seguenti quote di imballaggi per bevande, espressi come percentuale del volume imbottigliato venduto sul mercato interno, devono essere rispettate mediante riempimento, riciclaggio compatibile con l'ambiente e recupero dell'energia:

	1993	1994	1997	2000
Acque minerali, acque da tavola, acque gassate	90	92	92	96
Birra	90	91	92	94
Bevande analcoliche (limonate) comprese bevande analcoliche a base di malto e luppolo	80	80	80	83
Succhi di frutta, bevande a base di succhi di frutta, nettari di frutta	40	45	60	80
Latte e liquidi derivati dal latte	25	40	60	80
Vino	60	65	80	80
Bevande alcoliche e tipo champagne	60	65	70	80

Inoltre solo i seguenti residui di altri rifiuti di imballaggio esclusi i rifiuti di imballaggio per bevande) possono essere destinati agli impianti di trattamento dei rifiuti, sempreché questi non effettuino il riciclaggio o il recupero termico di materiali (collocazione a discarica, incenerimento senza recupero di energia).

Anno	1994	1998	2001
Vetro	70,000 t	54,000 t	38,000 t
Plastiche	160,000 t	90,000 t	60,000 t
Carta, cartone, cartone ondulato	209,000 t	140,000 t	99,000 t
Metalli	55,000 t	36,000 t	17,000 t
Materiali complessi	81,000 t	50,000 t	30,000 t

La combinazione di tutti questi obiettivi porta l'Austria a superare l'obiettivo massimo di riciclaggio stabilito dalla direttiva 94/62/CE. L'Austria ha pertanto fatto ricorso all'articolo 6, paragrafo 6 della suddetta direttiva. Una decisione della Commissione (1999/42/CE) è stata adottata il 22 dicembre 1998 per confermare le misure notificate dall'Austria ai sensi del suddetto articolo.

**In Belgio** sono stati stabiliti i seguenti obiettivi attraverso un accordo di cooperazione interregionale. In tale paese lo Stato federale è competente solo per il recepimento della direttiva 94/62/CE per quanto riguarda gli aspetti relativi ai prodotti (come ad esempio l'articolo 9 e l'allegato II). La fissazione di obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, come indicato all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE rientra nella competenza esclusiva delle regioni. Per assicurare la coerenza del recepimento e dell'attuazione della direttiva 94/62/CE e in particolare dell'articolo 6, le tre regioni belghe hanno ritenuto necessario concludere un accordo di cooperazione sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. Tale accordo rappresenta un atto giuridicamente vincolante e, per quanto riguarda l'articolo 6 della direttiva 94/62/CE costituisce la misura di recepimento;

Anno	1996	1997	1998	1999
Riciclaggio	35%	40%	45%	50%
Recupero	50%	60%	70%	80%

Il livello di riciclaggio del 15% per ciascun materiale doveva essere raggiunto entro il 1° gennaio 1998. Le misure che prevedevano obiettivi superiori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 94/62/CE sono stati notificati dal Belgio il 13 luglio 1996 in conformità dell'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva. La Commissione non ha ancora preso una decisione circa la loro applicazione.

**In Danimarca** un nuovo documento di consultazione sulla strategia in materia di rifiuti prevede il rispetto dei seguenti obiettivi in materia di riutilizzo e di riciclaggio entro il 2001.

Carta e cartone	55%
Vetro	65%
Plastiche	15%

Il piano nazionale sui rifiuti “Affald” 21 (1998-2004) prevede che il 45% dei rifiuti di imballaggio venga riciclato entro il 2001 e che il recupero a livello aggregato superi l'80%.

**La Finlandia** ha stabilito un obiettivo complessivo per il recupero e riutilizzo dell'82% da realizzare entro il 30 giugno 2001. Sono inoltre stati stabiliti i seguenti obiettivi specifici per il riciclaggio e il recupero sempre da realizzare entro il 30 giugno 2001:

	Riciclaggio	Recupero
Carta e cartone	53%	75%
Vetro	48%	
Metalli	25%	
Plastiche	15%	45%
TOTALE	42%	61%

**In Francia** gli obiettivi stabiliti dalla direttiva devono essere realizzati entro il 30 giugno 2001. Inoltre, la Eco-Emballages<sup>7</sup> ha stabilito un obiettivo in materia di recupero dei rifiuti di imballaggio in ambito domestico pari al 75% da realizzare entro il 2003 in cui il tasso di recupero deve essere non inferiore al 60% per ciascun materiale.

Gli obiettivi complessivi in materia di riciclaggio e recupero stabiliti dalla **Germania**, da realizzare entro il 30 giugno 2001, sono i seguenti:  
recupero 65%; riciclaggio 45%.

Gli obiettivi specifici in materia di riciclaggio dei diversi materiali, da realizzare entro il 1° gennaio 1999, sono i seguenti:

Vetro	75%
Banda stagnata	70%
Alluminio	60%
Carta/cartone	70%
Materiali complessi	60%
Plastiche	36% (riciclaggio meccanico)

È inoltre previsto un obiettivo in materia di recupero delle plastiche pari al 60% da realizzare entro lo stesso termine.

**La Grecia** mira a rispettare gli obiettivi previsti dalla direttiva (esercitando i diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva);

**L'Irlanda**, giovandosi dei diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva ha stabilito i seguenti obiettivi di recupero da realizzare entro il 30 giugno 2001:

---

<sup>7</sup> Eco-Emballages: ente francese preposto ad un sistema di raccolta, riciclaggio e finanziamento relativo ai rifiuti di imballaggio.



Carta	31%
Vetro	45%
Plastica	10%
Alluminio	25%
Acciaio	5%
Metalli	10%
TOTALE	27%

**La normativa italiana** sui rifiuti di imballaggio riprende per quanto riguarda gli obiettivi il ventaglio di possibilità indicato dalla direttiva (riciclaggio 25-45% con un minimo del 15% per materiale; recupero 50-65%) da realizzare entro il marzo 2002. Il programma generale in materia di prevenzione dei rifiuti e gestione dei rifiuti d'imballaggio, elaborato nel quadro della suddetta normativa, stabilisce per il 2001 un obiettivo in materia di recupero del 49% e un tasso di riciclaggio del 42%. Tuttavia tali obiettivi non sembrano essere obbligatori.

Per quanto riguarda i materiali specifici che compongono i rifiuti sono previsti i seguenti tassi di recupero e riciclaggio:

Materiale	Riciclaggio 2001	Recupero 2001	Riciclaggio 2002	Recupero 2002
Acciaio	38%	38%	51%	51%
Alluminio	35%	35%	51%	51%
Carta	45%	50%	46%	52%
Legno	58%	63%	61%	66%
Plastica	17%	37%	21%	50%
Vetro	48%	48%	53%	53%
Totale	42%	49%	46%	55%

**Il Lussemburgo** ha stabilito un obiettivo in materia di riciclaggio pari al 45%, con almeno il 15% per ciascun materiale ed un obiettivo in materia di recupero del 55%. Entrambi gli obiettivi devono essere realizzati entro il 30 giugno 2001.

**Nei Paesi Bassi**, gli obiettivi massimi in materia di riciclaggio (45% con almeno il 15% per ogni materiale) e di recupero (65%) previsti dalla direttiva 94/62/CE sono stati inseriti in un regolamento e devono essere realizzati entro l'agosto 1998. Un "patto sugli imballaggi" stabilisce un obiettivo complessivo per il riciclaggio dei materiali del 65% da realizzare entro il 30 giugno 2001 oltre ai seguenti obiettivi specifici:

Vetro	90%
Carta/cartone	85%
Metalli	80%
Plastiche	27%
Legno	15%

È stato inoltre stabilito un obiettivo del 9% per il riciclaggio chimico della plastica. Infine figura tra gli obiettivi anche una riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio del 10% rispetto ai livelli del 1986.

**Il Portogallo** mira a realizzare gli obiettivi indicati dalla direttiva (esercitando i diritti previsti all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva).

**La Spagna** ha stabilito un obiettivo previsto dalla direttiva. Inoltre entro l'aprile 2000 sarà raggiunto un tasso di riciclaggio del 15% con un tasso minimo del 10% per ciascun materiale di imballaggio. È stata inoltre stabilita una riduzione del 10% della produzione di rifiuti di imballaggio.

**In Svizzera** sono stati fissati i seguenti obiettivi in materia di riutilizzo e riciclaggio da realizzare entro il 1° gennaio 1997:

Riutilizzo e riciclaggio (escluso il trattamento biologico)

Alluminio (contenitori per bevande)	90%
Alluminio (esclusi i contenitori per bevande)	50%
Acciaio	50%
PET (contenitori per bevande)	90%
Plastiche (esclusi i contenitori per bevande in PET)	30%
Carta/cartone non ondulato	30%
Cartone ondulato	65%
Bottiglie di vetro riconsegnate per il vino e le bevande alcoliche riempite in Svezia	90% (riutilizzo)
Bottiglie di vetro riconsegnate per la birra e le bevande analcoliche riempite in Svezia	95% (riutilizzo)
Vetro	70%

In Svezia entro il 30 giugno 2001 devono essere realizzati i seguenti obiettivi:

	Riciclaggio	Recupero
Alluminio (contenitori per bevande)	90%	
Alluminio (esclusi i contenitori per bevande)	70%	
Acciaio	70%	
PET (contenitori per bevande)	90%	
Plastiche (esclusi i contenitori per bevande in PET)	30%	70%
Carta/cartone non ondulato	40%	70%
Cartone ondulato	65%	
Vetro	70%	
Legno	15%	70%
Altri materiali (% per materiale)	15%	30%

**Nel Regno Unito** sono stati stabiliti i seguenti obiettivi:

Anno	1999	2000	2001
Riciclaggio per materiale	10%	13%	16%
Recupero	43%	43%	52%

**Tabella II.1:** tabella riassuntiva degli **obiettivi stabiliti** dagli Stati membri per il 2001 [%]

	Recupero (1)	Riciclaggio	Riciclaggio di ciascun materiale	Obiettivi in materia di riciclaggio per i materiali di imballaggio					
				carta e cartone	alluminio	acciaio	vetro	plastiche	materiali complessi per bevande
Obiettivi della direttiva (2)	50-65 (25)	25-45	15	15	15	15	15	15	15
Austria (3) 1997		25	15						
Austria (4) 1997				90	95	95	93	40	40
Belgio (1999)	80	50	15 (1998)						
Danimarca				55	15	15	65	15	
Finlandia	82 (riutilizzo e recupero)			53 (recupero 75)	25	25	48	15 (recupero 45)	
Francia	50-65	25-45	15						
Germania	65	45		70	60	70	75	36 (recupero 60)	60
Grecia	50-65 (2005)	25-45 (2005)	15 (2005)						
Irlanda	50-65 (2005)	25-45 (2005)	15 (2005)	31 (2001)	25 (2001)	5 (2001)	45 (2001)	10 (2001)	
Italia	50-65 (2002)	25-45 (2002)	15 (2002)	45 (recupero 50)	35	38	48	17 (recupero 37)	
Lussemburgo	55	45	15						
Paesi Bassi	65 (1998)	45 (1998)	15 (1998)	85 (2001)	80 (2001)	80 (2001)	90 (2001)	27 (2001)	
Portogallo	25 (2001) 50 (2005)	25 (2005)	15 (2005)						
Spagna	50-65	25-45 (15 by 4/2000)	15 (10 by 4/2000)						
Svezia				40 (carta, 70 recupero) 65 (cartone)	90 (bevande) 70 (altro)	70	70	30 (recupero 70)	15 (recupero 30)
Regno Unito	52		16						

(1) Il recupero comprende il riciclaggio ma non il riutilizzo (ad eccezione della Finlandia che ha stabilito un obiettivi comune per il recupero e il riutilizzo).

(2) La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo possono stabilire obiettivi inferiori purché assicurino almeno un tasso del 25% per il recupero, e conseguire gli altri livelli entro il 1° gennaio 2006.

(3) Operatori che partecipano ad un sistema autorizzato.

(4) Altri operatori.

### III. OBIETTIVI REALIZZATI DAGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO.

I dati riportati nella tabella III.1 provengono dalle relazioni sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio previste dalla decisione 97/138/CE della Commissione per il 1997. I dati relativi alla popolazione sono stati forniti dall'Eurostat.

	Quantità di imballaggi immessa nel mercato in migliaia di tonnellate	Quantità annua espressa in kg/abitante	Quantità di materiale di imballaggio in %						
			carta e cartone	metalli		vetro	plastiche	materiali complessi/legno/tessuti	
				acciaio	alluminio				
Austria	1269	159	52	7		20	14	2 / 4 /	
Belgio									
Danimarca	971	187	48	6		21	19	- / 6 / 0.4	
Finlandia	418	84	58	8		12	22		
Francia	11069	191	35	6		30	14	- / 15 / -	
Germania	13731	168	40	7.5	8.1	0.6	27	11	- / 14 / 0.1
Grecia									
Irlanda									
Italia									
Lussemburgo									
Paesi Bassi	2745	178	53	8		17	22		
Portogallo									
Spagna									
Svezia	923	105	57	8		19	16		
Regno Unito	7755	133	39	10		23	17	/ 10 / 0.2	

**Tabella III.1:** tabella riassuntiva della quantità di imballaggi immessa nel mercato dagli Stati membri ripartita per i diversi materiali.

I dati riportati nella tabella III.2 sono stati raccolti in anni diversi pertanto in base a questi dati si può effettuare solo una comparazione a livello generale. Circa metà degli Stati membri hanno inviato le rispettive relazioni sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE e della relativa decisione 97/138/CE della Commissione.

Informazioni più dettagliate sugli obiettivi in materia di riciclaggio e di recupero (comprese le date e le fonti) sono fornite di seguito nelle tabelle III.3, 4 e 5 per quanto riguarda i rifiuti urbani e quelli diversi da quelli urbani.

	Recupero	Riciclaggio	Obiettivi di riciclaggio per i materiali di imballaggio						
			carta e cartone	metalli			vetro	plastiche	materiali complessi/legno/tessuti
				acciaio	alluminio				
<b>Obiettivi della direttiva (1)</b>	<b>50-65 (25)</b>	<b>25-45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15 / 15 / 15</b>
<b>Austria</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>34</b>			<b>77</b>	<b>20</b>	<b>29 / 14 / -</b>
<b>Belgio</b>	<b>70</b>	<b>62</b>					<b>75</b>		
<b>Danimarca</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>4</b>			<b>61</b>	<b>6</b>	<b>- / 0 / 0</b>
<b>Finlandia</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>8</b>			<b>48</b>	<b>10</b>	
<b>Francia</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>44</b>			<b>41</b>	<b>5</b>	<b>- / 42 / -</b>
<b>Germania</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>- / 55 / 0</b>
<b>Grecia</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>35</b>		<b>26</b>	<b>5</b>	
<b>Irlanda</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>38</b>	<b>4</b>	
<b>Italia</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>12</b>		<b>36</b>	<b>10</b>	
<b>Lussemburgo</b>		<b>33</b>	<b>27</b>	<b>5</b>			<b>59</b>	<b>2</b>	
<b>Paesi Bassi</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>12</b>	
<b>Portogallo</b>	<b>15</b>	<b>3</b>			<b>17</b>		<b>44</b>		
<b>Spagna</b>				<b>17</b>	<b>20</b>		<b>37</b>		
<b>Svezia</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>66</b>	<b>45</b>			<b>76</b>	<b>14</b>	
<b>Regno Unito</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	

(1) La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo possono stabilire obiettivi inferiori purché assicurino un tasso di recupero pari almeno al 25% e conseguire gli altri livelli entro il 1° gennaio 2006.

**Tabella III.2:** tabella riassuntiva degli **obiettivi realizzati** dagli Stati membri [%]

**Tabella III.3: Riciclaggio [%]**

	TOTALE	Rifiuti urbani	Rifiuti diversi da quelli urbani	Anno
Austria	(61)*	58	40	1997
Belgio	62	61	63	1997/98
Danimarca	(37)*			1997
Finlandia	(42)*			1997
Francia	(35)*	29		1997
Germania	(63)*	86		1997
Grecia	25			1996
Irlanda	18	6	26	1995
Italia	32			1998
Lussemburgo	33	33		1995/96
Paesi Bassi	(55)*	41	61	1997
Portogallo	3			1998
Spagna		21		1997
Svezia	(58)*			1997
Regno Unito	(30)*	13	37	1997

**Fonte:** “Management systems for packaging waste” Pricewaterhouse Coopers 1998 realizzato per l'ERRA;

**eccetto:**

Italia: Programma generale di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio-CONAI – 1999.

**e i seguenti paesi contrassegnati con (\*)**:

A, D, DK, FIN, F, NL, S, UK: Relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione per il 1997.

**Tabella III.4: Recupero [%]**

	TOTALE	Rifiuti urbani	Rifiuti diversi da quelli urbani	Anno
Austria	(66)*	67	40	1997
Belgio	70	77	65	(1997/98)
Danimarca	(83)*			1997
Finlandia	(54)*			1997
Francia	(50)*	45		1997
Germania	(65)*	92		1997
Grecia	25			(1996)
Irlanda	18	6	26	(1995)
Italia	35			(1998)
Lussemburgo		33		(1995/96)
Paesi Bassi	(78)*	71	73	(97)* 1996
Portogallo	15			1998
Spagna		31		
Svezia	(65)*			1997
Regno Unito	(34)*	23	38	1997

**Fonte:** “Management systems for packaging waste” Pricewaterhouse Coopers 1998 realizzato per l'ERRA;

**eccetto:**

Italia: Programma generale di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio-CONAI – 1999.

**e i seguenti paesi contrassegnati con (\*)**:

A, D, DK, FIN, F, NL, S, UK: Relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione per il 1997.



**Tabella III.5: Riciclaggio per frazione [%]**

	Totale	Carta/cartone	Metalli			Vetro	Plastiche
			Acciaio	Alluminio			
Austria	61	75 <sup>L</sup>	34 <sup>L</sup> 50 <sup>C</sup>		77 <sup>L</sup>	20 <sup>L</sup>	
Belgio	62				75 <sup>B</sup>		
Danimarca	37	47 <sup>M</sup>	4 <sup>M</sup>			61 <sup>M</sup>	6 <sup>M</sup>
Finlandia	42	57 <sup>I</sup>	8 <sup>I</sup>	82 <sup>C</sup>		48 <sup>I</sup>	20 <sup>I</sup>
Francia	36	40 <sup>N</sup>	44 <sup>N</sup>			41 <sup>N</sup>	5 <sup>N</sup>
Germania	63	59 <sup>G</sup>	82 <sup>G</sup>	82 <sup>G</sup>	72 <sup>G</sup>	75 <sup>G</sup>	45 <sup>G</sup>
Grecia	25	48 <sup>D</sup>	17 <sup>D</sup>	35 <sup>C</sup>		26 <sup>B</sup>	5 <sup>D</sup>
Irlanda	18	19 <sup>D</sup>	2 <sup>D</sup>	20 <sup>C</sup>		38 <sup>B</sup>	4 <sup>D</sup>
Italia	32	37 <sup>F</sup>	7 <sup>F</sup>	12 <sup>F</sup>		36 <sup>F</sup>	10 <sup>F</sup>
Lussemburgo	33	27 <sup>A</sup>	5 <sup>A</sup>			59 <sup>A</sup>	2 <sup>A</sup>
Paesi Bassi	55	65 <sup>K</sup>	72 <sup>K</sup>	67 <sup>K</sup>	15 <sup>K</sup>	75 <sup>K</sup>	12 <sup>K</sup>
Portogallo	3			17 <sup>C</sup>		44 <sup>B</sup>	
Spagna			17 <sup>E</sup>	20 <sup>C</sup>		37 <sup>B</sup>	
Svezia	58	66 <sup>H</sup>	45 <sup>H</sup>			76 <sup>H</sup>	14 <sup>H</sup>
Regno Unito	30	53 <sup>J</sup>	26 <sup>J</sup>	26 <sup>J</sup>	24 <sup>J</sup>	25 <sup>J</sup>	7 <sup>J</sup>

**Fonti:**

- A - "Eco-balances for policy-making in the domain of packaging and packaging waste" (RDC and Coopers and Lybrand) May 1997 European Commission (dati relativi al 1994/95)
- B - Glass Gazette September 1998 (FEVE, dati relativi al 1997)
- C - EEA (dati relativi al 1997)
- D - ERRA, AIM, CIAA (relazione del dicembre 1998, dati relativi alla Grecia: 1995/96)
- E - APEAL News October 96 (dati relativi al 1995)
- F - Programma generale di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio – CONAI - 1999 (dati relativi al 1998).
- G - Relazione della Germania sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- H - Relazione della Svezia sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- I - Relazione della Finlandia sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- J - Relazione del Regno Unito sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- K - Relazione dei Paesi Bassi sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- L - Relazione dell'Austria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- M - Relazione della Danimarca sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).
- N - Relazione della Francia sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 97/138/CE della Commissione (dati relativi al 1997).

**Tabella III.6 riporta gli obiettivi realizzati in materia di riutilizzo dei diversi imballaggi per le bevande.**

**Tabella III.6: dati disponibili sui tassi di riutilizzo realizzati [%]**

Imballaggio	Imballaggi delle bevande analcoliche e dei succhi		Imballaggi della birra		Imballaggi dell'acqua minerale	Imballaggi del vino		Imballaggi del latte
	Vetro	PET	Vetro	Fusti metallici	Vetro e PET	Vetro	Barili	Vetro e PC
Consumo totale UE	39 10 <sup>9</sup> litri (1996)		30 10 <sup>9</sup> litri (1996)		26 10 <sup>9</sup> litri (1997)	12 10 <sup>9</sup> litri		37 10 <sup>9</sup> litri (1996)
Riutilizzo totale UE	13 10 <sup>9</sup> litri	2,2 10 <sup>9</sup> litri	12 10 <sup>9</sup> litri	10 10 <sup>9</sup> litri	10 10 <sup>9</sup> litri	2,1 10 <sup>9</sup> litri	1,3 10 <sup>9</sup> litri	9 10 <sup>9</sup> litri
Austria	47	8	58	32	89	83		19
Belgio			53	39		9		6
Danimarca	81		92	8	96	27		0
Finlandia	44	45	71	25	94	71	1	0
Francia	3	0	14	24	2	10		0
Germania	61	11	60	21	88	29		6
Grecia	9	0	73	6		0		
Irlanda			4	80	9	0		
Italia			12	16	17	5	30	1
Lussemburgo			34	52				
Paesi Bassi			69	31				15
Portogallo	39	0	54	30	10	50	20	0.5
Spagna	15	0	33	34	12	32	10	0
Svezia	31	29	28	13	86	55		0
Regno Unito	3	0	3	66		0		32

Fonte: riutilizzo degli imballaggi primari. Relazione finale 1999 (Abfallberatung Müllvermeidung & Recycling, Andreas Golding D-72074 Tübingen)

Oltre a tali dati, la Finlandia ha fornito alla Commissione le seguenti informazioni sui materiali di imballaggio riutilizzati.

Materiale	Quantità utilizzata in totale (tonnellate)	Riutilizzo (tonnellate)	Quantità immessa nel mercato (tonnellate)	Tasso di riutilizzo (%)
VETRO	378 500	328 600	49 900	87
PLASTICHE	294 100	201 700	92 400	69
PANNELLI DI FIBRE	256 800	13 300	243 500	5
METALLI	239 400	206 900	32 500	86
Totale	1 168 800	750 500	418 300	64

## IV. VALUTAZIONE DEI DATI DISPONIBILI

### **Riutilizzo**

Da un esame dei dati disponibili sulle percentuali degli imballaggi riutilizzati negli Stati membri si possono trarre le seguenti conclusioni.

In media nell'UE circa un terzo degli imballaggi delle bevande analcoliche, delle acque minerali e del vino viene riutilizzato. Tuttavia tali sistemi sono in uso molto più negli Stati membri settentrionali che in quelli meridionali. I materiali di imballaggio che vengono riutilizzati sono soprattutto il vetro (per tutte le bevande) e il PET<sup>8</sup> (per le acque minerali e le bevande analcoliche).

Le più elevate percentuali di riutilizzo si riscontrano nel settore delle acque minerali in Austria, in Germania, in Danimarca, in Finlandia, e in Svezia dove raggiungono o superano il 90% del volume imbottigliato (vetro e PET). Negli altri Stati membri si registrano invece percentuali di riutilizzo molto basse. L'Austria e la Finlandia presentano una quota di riutilizzo molto elevata, superiore al 70%, nel settore del vino<sup>9</sup>, ma anche la Svezia e il Portogallo presentano percentuali di riutilizzo notevolmente elevate, superiori al 50%, in tale settore.

Nel settore delle bevande analcoliche l'Austria, la Germania, la Svezia, la Finlandia e il Portogallo riutilizzano tra un terzo e due terzi degli imballaggi di vetro. La Danimarca supera l'80% mentre negli altri paesi per i quali sono disponibili i dati la percentuale di riutilizzo non supera il 10-15%. La Finlandia e la Svezia fanno registrare anche percentuali significative di riutilizzo per gli imballaggi in PET per le bevande analcoliche.

Per quanto riguarda la birra le differenze nord-sud sono meno evidenti: solo l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Francia non raggiungono il 20% di riutilizzo, mentre tutti gli altri paesi riusano tra il 30 e il 50% (Svezia, Spagna) o perfino più del 70% degli imballaggi, con la Danimarca che arriva al 100%.

Infine, il Regno Unito, l'Austria e i Paesi Bassi e in minor misura il Belgio e la Germania hanno istituito sistemi per il riutilizzo nel settore del latte.

Sebbene la direttiva 94/62/CE non stabilisca alcun obiettivo quantitativo specifico per il riutilizzo degli imballaggi, esso rappresenta un principio fondamentale della gestione degli imballaggi, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. L'articolo 5 della direttiva favorisce i sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano in conformità del trattato. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 5 stabilisce che un imballaggio che viene riutilizzato non è considerato rifiuto fin quando non cessa di essere reimpiegato.

### **Riciclaggio**

La conclusione che si può trarre dai dati e che gli obiettivi in materia di riciclaggio stabiliti dalla direttiva del 1994 sugli imballaggi si sono dimostrati realizzabili. L'obiettivo generale di una quota di riciclaggio del 25% è già stato realizzato con due anni di anticipo sul termine previsto da tutti gli Stati membri che dovevano rispettarlo. L'Irlanda, il Portogallo e la Grecia beneficiano della clausola prevista all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva che consente loro

---

<sup>8</sup> PET: tereftalato di polietilene.

<sup>9</sup> Questi dati si riferiscono al 1994 pertanto vanno presi con cautela.

di realizzare obiettivi inferiori o di rinviare ad una fase successiva la realizzazione di quelli previsti dalla direttiva. La Grecia e l'Irlanda hanno già realizzato rispettivamente obiettivi di riciclaggio del 25 e del 18%.

L'obiettivo massimo del 45% di riciclaggio è stato superato dall'Austria, dal Belgio e dai Paesi Bassi che infatti hanno applicato l'articolo 6, paragrafo 6, anche se i dati disponibili sembrano indicare che anche la Svezia e la Germania, che finora non hanno applicato l'articolo 6, paragrafo 6, hanno superato l'obiettivo massimo in materia di riciclaggio. La Danimarca e la Finlandia non sono lontane dal raggiungere l'obiettivo massimo in materia di riciclaggio mentre l'Italia, il Lussemburgo e il Regno Unito hanno ottenuto una quota di riciclaggio che pur non rappresentando una quantità ingente è superiore all'obiettivo minimo previsto dalla direttiva.

Per quanto riguarda l'obiettivo minimo di riciclaggio del 15% per ogni materiale, nei casi in cui i dati sono disponibili risulta che tale obiettivo è stato ampiamente superato nella maggior parte degli Stati membri (vedi tabelle III.2 e III.5). La percentuale di riciclaggio dell'acciaio e dell'alluminio supera di gran lunga il 50% nei paesi settentrionali. In quelli meridionali restano indietro anche se il riciclaggio sta aumentando anche in tali paesi.

La carta e il vetro sono i materiali per i quali i dati indicano le minore differenze geografiche. Le percentuali di riciclaggio del vetro oscillano tra il 70 e il 90% in Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Svezia. Francia, Italia, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Grecia riciclano tutti più del 25%, in alcuni casi anche fino al 50% di tali materiali. Questi dati sono confermati anche dalle statistiche pubblicate dalla Federazione europea degli imballaggi in vetro. Per quanto riguarda la carta le elevate percentuali di riciclaggio si ritrovano non solo nei paesi con una consolidata tradizione in materia ma anche in altri paesi come il Lussemburgo e l'Italia.

L'unico materiale la cui quota di riciclaggio è ancora inferiore in molti paesi a quella indicata dalla direttiva è la plastica. La quota di riciclaggio del 15% per la plastica è stata superata dalla Germania (45% compreso il cosiddetto riciclaggio di materiale da alimentazione) e dall'Austria (20%). Tuttavia i Paesi Bassi, l'Italia, la Svezia e la Finlandia non sono lontani dal raggiungere tale quota, quattro anni in anticipo rispetto al termine del 30 giugno 2001 previsto per tale obiettivo.

La Commissione non dispone di dati sul riciclaggio dei materiali complessi come i cartoni per le bevande e il latte, per la maggior parte degli Stati membri. Il riciclaggio dei cartoni per bevande è spesso compreso nei dati sul riciclaggio della carta e del cartone, anche se gli imballaggi in materiali complessi per le bevande non dovrebbero essere considerati come imballaggi di carta.

### **Recupero**

L'obiettivo minimo del 50% è già stato realizzato dalla maggior parte degli Stati membri che dovevano rispettare tale obiettivo entro il giugno 2001.

L'obiettivo massimo di recupero del 65% è stato superato dall'Austria, dal Belgio e dai Paesi Bassi. Inoltre i dati disponibili sembrano indicare che la Svezia, la Germania e la Danimarca dovranno applicare l'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva per quanto riguarda la loro quota di recupero. La Germania e la Svezia non sono lontane dal realizzare l'obiettivo massimo in materia di recupero, mentre l'Italia e il Regno Unito pur facendo registrare percentuali consistenti di riciclaggio non sono riusciti a realizzare l'obiettivo minimo in materia di recupero del 50%.